

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: DGR 23/2013, DGR 1489/2021 e attuazione determina ASUR DG 70/2021-
accordi contrattuali tra l'ASUR e le COSER dell'Area Vasta1 per l'assistenza
residenziale a disabili-anni 2021-2022**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Integrazione Socio-Sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare attuazione alla DG ASUR n.70 del 28/02/2022 "DGRM n.1489 del 01/12/2021" Procedure trasferimento gestione finanziaria per pagamento quota sanitaria retta CO.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021. Determinazioni".
2. Di provvedere per l'anno 2021 al pagamento da parte dell'Area Vasta 1, come da DG ASUR 70/2022, della quota sanitaria della retta COSER (€. 57,50 pro capite pro die) precedentemente di competenza del servizio regionale;
3. Di provvedere al pagamento della quota sanitaria per l'anno 2022 per il 75% della retta pari a €. 86,25 + IVA AL 5% se dovuta, pro capite pro die fino all'ottenimento da parte delle COSER dell'autorizzazione e accreditamento come RD3 o RD4;
4. di precisare che, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale ASUR, il Direttore AV1 provvederà alla sottoscrizione per delega degli accordi contrattuali con le Co.S.E.R. insistenti nel territorio dell'Area Vasta 1 per l'anno 2021-2022 ed approvando i relativi schemi di convenzione allegati al presente atto di cui ne formano parte integrante



e sostanziale.

5. Di dare atto che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto sarà imputata come segue:

- anno 2021 €. 1.254.957,68 come da spesa contabilizzata, imputata al c.e. 05050100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" del Bilancio d'esercizio 2021, che ha trovato copertura economica nel Decreto regionale n. 15/MOB del 13/12/2021;
- per l'anno 2022 è prevista una spesa presunta pari a €.1.780.944,73 che verrà registrata al Conto n. 05050100111, gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget assegnato all'AV1 con DG ASUR n.469 del 01/07/2022.

6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:

- Collegio Sindacale
- Direttore Area Vasta n.1
- Enti gestori delle Co.S.E.R.

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remo Appignanesi)

Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria
(Dr. Giovanni Feliziani)

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Nadia Storti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. URP – Comunicazione – Servizi Amministrativi Locali

Normativa di riferimento:

- DD.GG.RR. n.3228/98 e n.2111/1999;
- DGR. n. 1464/2000 "Approvazione del progetto regionale biennale - attuazione dell'art. 10 e 41 ter della L.5.2.92 n.104 modificata con L. 21.5.98 n.162. Tutela soggetti con handicap";
- DGR. n.449/2010 "Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi - Criteri e disposizioni attuative";
- DGR n.1011/2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi - residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- DGR. n.1195/2013 "Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale";
- DGR. n.23 /2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R.- Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della D.G.R. n.665/2008 e della D.G.R. n. 449/2010";
- DGR. n.776/2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R.- Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013";
- DGR. n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della D.G.R. n.1011/2013";
- L.R. 21/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- DPCM del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Regolamento Regionale n.1/2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n.21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- DGR. n. 937/2020 "L.r. n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungo assistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)";
- DGR. n. 1194/2020 "Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione;



integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n.937/2020 e n. 938/2020";D.G.R. n. 1489 del 01/12/2021 "Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021";

- Determina del Direttore Generale Asur n. 70 del 28/02/2022 "DGR n. 1489 del 01/12/2021. Procedure trasferimento gestione finanziaria per pagamento quota sanitaria retta Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021. Determinazioni.

- Determina DG ASUR n.469 del 01/07/2022."DGRM 1628/2021-Determinazioni".

Motivazione:

La regione Marche fin dal 1998 ha cofinanziato le strutture residenziali per persone con disabilità in situazione di gravità (COSER – Comunità Socio Educative Riabilitative). In una prima fase tali strutture sono state finanziate interamente dallo Stato e a partire dall'anno 2000 il Ministero ha introdotto il criterio del cofinanziamento.

Pertanto la Regione Marche con la DGR 1464/2000 ha integrato la quota economica, non più interamente coperta dal finanziamento statale concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo quanto previsto nelle DGR n.2635/2000 e n. 406/2006, successivamente modificate con DGR n.1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione della spesa delle COSER definiti con le DGR n.665/2008, n. 449/2010 e n. 23 del 21/01/2013.

Attualmente, in attesa della completa riorganizzazione del sistema tariffario regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, avviata nel 2013 con le DGRM n.1011 e n. 1195 e conclusa nel 2014 con la DGR n.1331, sono stati mantenuti gli stessi criteri di compartecipazione alla spesa stabiliti con la DGR n.23/2013, nonché l'entità della retta giornaliera quantificata in €. 115,00 e così ripartita:

- 50% a carico della Regione Marche
- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata sulla base di tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La DGR n. 1331/2014, in applicazione alle disposizioni normative già previste nel DPCM LEA del 29/11/2001, ha classificato le strutture COSER in due livelli di intensità assistenziali:

- 1) RSA disabili (RD3) che accolgono disabili di elevata gravità con l'applicazione di standard assistenziali più elevati, con tariffa di €. 120,57 pro die pro capite, compartecipazione al costo della tariffa pari a 70% a carico del SSR e pari al 30% a carico dell'utente,
- 2) Gruppo appartamento (RD4) per disabili meno gravi privi del sostegno familiare, con tariffa di €. 68,00 pro die pro capite, compartecipazione al costo della tariffa pari al 40% a carico del SSR e al 60% a carico dell'utente.

Con DGR n. 937 del 20/07/2000 è stato approvato il manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione in regime residenziale e semiresidenziale.

La DGR n. 1194 del 03/08/2020 ha stabilito che le strutture già in possesso di autorizzazione ai sensi del regolamento regionale 1/2004 tra cui le COSER devono presentare nuova domanda di autorizzazione all'esercizio, secondo quanto previsto dai nuovi manuali, entro diciotto mesi dal termine dell'emergenza sanitaria per epidemia Covid 19. Nel frattempo restano in vigore autorizzazioni e accreditamenti in essere, compresi gli eventuali accordi stipulati con il SSR.



La Regione Marche con nota prot. N. 154701 dell'11/02/2021 a firma congiunta dei dirigenti delle Politiche Sociali e Servizio Salute indirizzata al DG ASUR aveva chiesto l'avvio del trasferimento della competenza finanziaria all'ASUR.

Con DGR n.1489 del 01/12/2021 "Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle COSER dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021" la Regione Marche, in attesa della completa riorganizzazione del sistema tariffario regionale delle Co.S.E.R., dà avvio ad un processo graduale, ma definitivo, di trasferimento della competenza finanziaria all'ASUR Marche del sistema di finanziamento delle stesse, modulando il passaggio di competenza gestionale dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche all'ASUR Marche a decorrere dall'annualità 2021;

Con la DG n.70 del 28/01/2022 l'ASUR ha recepito la DGR n.1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria alle Coser con decorrenza 2021 approvando la procedura di applicazione della stessa stabilendo che:

1) per l'anno 2021 le Aree Vaste liquidano ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta di €.115,00 o di €.100,00 per le Coser multiple, precedentemente corrisposto dalla Regione Marche in aggiunta alla quota di €. 28,75 già prevista dalla precedente normativa, nonché il contributo annuo pari a €.15.000 già previsto per utenti con disturbo dello spettro autistico; prevedendo inoltre che qualora le quote regionali da riconoscere risultino superiori al finanziamento assegnato all'ASUR le Aree Vaste dovessero provvedere ad una riparametrazione degli importi dovuti alle singole strutture.

2) per l'anno 2022 le Aree Vaste dovranno provvedere a predisporre gli accordi contrattuali o gli addendum agli stessi, se in vigore con le strutture Co.S.E.R. riconoscendo alle stesse il 75% della tariffa di €.115,00 ex DGR 23/2021, nonché il contributo annuo pari a €.15.000 già previsto per utenti con disturbo dello spettro autistico; la modifica del regime tariffario di cui alla DGR1331/2014 verrà introdotta progressivamente all'atto dell'autorizzazione e accreditamento come RD3 o RD4.

Esaminata la tabella di riparto del cofinanziamento regionale "Tabella 2" della determina n. 70/DG/2022 che qui si riporta:

Riparto	Acconto 2021	Saldo 2021	Totale
Area Vasta 1	301.228,13	953.729,42	1.254.957,55
Area Vasta 2	695.316,18	1.810.126,51	2.505.442,69
Area Vasta 3	258.117,50	791.109,30	1.049.226,80
Area Vasta 4	40.580,63	124.003,97	164.584,60
Area Vasta 5	228.738,16	697.050,20	925.788,36
ASUR	1.523.980,60	4.376.019,40	5.900.000,00

Evidenziato che in tale tetto è compreso anche il contributo previsto in caso di accoglienza di persone affette da disturbo dello spettro autistico;

Per quanto sopra esposto per l'anno 2021 questa AV1:

- Riscontrato che l'ente titolare di ciascuna Co.S.E.R. ha inviato a codesta Area Vasta, unitamente ai documenti richiesti, l'istanza di cofinanziamento definendo il dovuto (ex contributo regionale), relativamente all'anno 2021;



- Dato atto che tale documentazione è conservata agli atti del fascicolo del procedimento amministrativo in oggetto;
 Osservato che la rendicontazione presentata dagli enti titolari delle strutture è superiore al tetto di spesa previsto per codesta Area Vasta il cui ammontare è pari ad euro 1.254.957,55 come da Tabella 2, è stato necessario riproporzionare il valore del contributo richiesto fino alla concorrenza di tale tetto, come da tabella allegato A;

Per l'anno 2022 e fino all'ottenimento dell'autorizzazione e accreditamento come RD3 e RD4, gli accordi in essere vengono modificati prevedendo direttamente a carico dell'AV1:

- il 75% della retta di €.115,00 pro capite pro die, fatte salve eventuali integrazioni in ragione del maggior carico assistenziale;
- il contributo per disabili con diagnosi di autismo severo continua ad essere erogato nel limite del tetto di spesa di AV1;
- il restante 25% della retta rimane a carico del comune di residenza dell'ospite, detratta la compartecipazione dell'utente.

Il costo complessivo previsto per l'anno 2021 per le integrazioni alle COSER dell'AV1 di €. 1.254.957,68 è coperto con la somma assegnata e impegnata con decreto regionale n. 15/MOB del 13/12/2021.

Per l'anno 2022, gli oneri derivanti dal presente atto, come di seguito indicati, sono compatibili con il budget assegnato all'AV1 con DG ASUR n.469 del 01/07/2022,:

Struttura	Ente Gestore	PL conv enzi onati	PL occupat i	Contributo DGR 1489/2021-DG ASUR 70/2022	Costo previsto a carico AV1 per l'anno 2022 in base alle presenze e ai nuovi ingressi previsti per l'ultimo trimestre	IVA
CASA LEONARDO	AIAS	8	8	143.378,60	244.303,38	Esente
CASA PENELOPE	ASSCOOP	8	6	157.022,78	237.321,11	IVA 5%
CASA T41	COOPERATI VA T41	10	9	194.894,88	275.483,75	IVA 5%
DON GAUDIANO	CEIS	7	5	180.786,72	202.406,25	Esente
CASA MARCELLINA	CEIS	8	6	173.661,53	203.887,50	Esente
CASA DEL SOLE	Comune di Fermignano	10	10	205.933,92	297.944,94	Esente
GIONA	Coop. Labirinto	10	8	199.279,25	286.539,75	IVA 5%
DON PAOLUCCI*	Papa Giovanni XXIII				33.058,05	IVA 5%
			Totale	1.254.957,68	1.780.944,73	

*residente AV1 ospite della COSER Don Paolucci, gestita dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, ubicata in Ancona, convenzionata con l'Area Vasta 2, gli oneri della retta (€.86,25+IVA al 5%) per il 2022 sono a carico dell'AV1, mentre la quota DGR 1489/2021 come da disposizioni è stata rimborsata dall'AV2.



Premesso quanto sopra si propone;

1. Di dare attuazione alla DG ASUR n.70 del 28/02/2022 "DGR n.1489 del 01/12/2021. Procedure trasferimento gestione finanziaria per pagamento quota sanitaria retta CO.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 1021. Determinazioni.
2. Di provvedere per l'anno 2021 al pagamento da parte dell'Area Vasta 1, come da DG ASUR 70/2022, della quota sanitaria della retta COSER (€ 57,50 pro capite pro die) precedentemente di competenza del servizio regionale;
3. Di provvedere al pagamento della quota sanitaria per l'anno 2022 per il 75% della retta pari a € 86,25 + IVA al 5% se dovuta, pro capite pro die, fino all'ottenimento da parte delle COSER dell'autorizzazione e accreditamento come RD3 o RD4;
4. di precisare che, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale ASUR, il Direttore AV1 provvederà alla sottoscrizione per delega degli accordi contrattuali con le Co.S.E.R. insistenti nel territorio dell'Area Vasta 1 per l'anno 2021-2022 ed approvando i relativi schemi di convenzione allegati B) al presente atto di cui ne formano parte integrante e sostanziale.
5. Di i dare atto che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto sarà imputata come segue:
 - anno 2021 € 1.254.957,68 come da spesa contabilizzata, imputata al c.e. 05050100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità" del Bilancio d'esercizio 2021, che ha trovato copertura economica nel Decreto regionale n. 15/MOB del 13/12/2021;
 - per l'anno 2022 è prevista una spesa presunta pari a € 1.780.944,73 che verrà registrata al Conto n.05050100111, gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget assegnato all'AV1 con DG ASUR n.469 del 01/07/2022.
6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:
 - Collegio Sindacale
 - Direttore Area Vasta n.1
 - Enti gestori Co.S.E.R.
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Incaricato fase istruttoria
Dott.ssa Daniela Marsili



Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC

(Dott. Claudio Montalbini)



Per il parere infrascritto

U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Si attesta inoltre che la spesa derivante dalla presente determina per l'anno 2021 è compatibile con il budget assegnato all'AV1; per il 2022 gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il budget 2022 assegnato all'ASUR con determina DG ASUR n. 469 del 01/07/2022.

Il Direttore UOC Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)



Area Controllo di Gestione

Sulla base di quanto dichiarato dal dirigente dell'UOC URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali, si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo al budget del biennio per come assegnati all'AV1.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)



Area Contabilità Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)



- ALLEGATI -

1) n.7 Accordi in formato cartaceo:

COSER Casa Leonardo
COSER Casa Penelope
COSER Casa t41
COSER Casa Don Gaudiano
COSER Casa Marcellina
COSER Casa del Sole
COSER Giona

2) Allegato I schema nomina responsabile trattamento dei dati (in formato cartaceo).

ACCORDO CONTRATTUALE

Allegato b

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) CASA LEONARDO codice ORPS 600207 gestita dall'A.I.A.S. sita nel Comune di Pesaro rappresentata dal Sig. Franco Tonucci cod. fiscale _MSTMCS52E09C745K in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER CASA LEONARDO di Pesaro.

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. CASA LEONARDO ha complessivamente una ricettività di n. 8 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliero.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione

della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART.7 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART.8 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in € 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DORM 23/2014, ed è stata così ripartita:

co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- o per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- o Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispone gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €. 115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno

ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali .

In tal senso ASUR Marche , come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente , ex art.82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare . A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Franco Tonucci

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) CASA PENELOPE codice ORPS 600228 gestita dall'ASSCOOP sita nel Comune di Fano rappresentata dal Sig. Franco De Felice in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER CASA PENELOPE di Fano (PU).

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. CASA PENELOPE ha complessivamente una ricettività di n. 8 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliero.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 8 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in €. 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DORM 23/2014, ed è stata così ripartita:

co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R., dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispone gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €. 115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno



ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Franco De Felice

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni

Accordo contrattuale

allegato d

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) TIQUARANTUNO A codice ORPS 600605 sita nel Comune di Pesaro rappresentata dal Sig. Mastriforti Mario Cesare cod. fiscale _MSTMCS52E09C745K in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER T41A di Pesaro.

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. T41A ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenti in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione

della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 8 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in €. 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DORM 23/2014, ed è stata così ripartita:

co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R., dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispone gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €.115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209- 214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno

ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali .

In tal senso ASUR Marche , come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente , ex art.82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare . A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Mastriforti Mario Cesare

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni

ACCORDO CONTRATTUALE

allegato e

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) CASA DON GAUDIANO codice ORPS 600209 gestita dal CEIS (Centro italiano di Solidarietà), sita nel Comune di Pesaro rappresentata dal Sig. Franco Tamburini in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER CASA DON GAUDIANO di Pesaro.

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. CASA DON GAUDIANO ha complessivamente una ricettività di n. 7 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliero.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Cosec garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 8 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in €. 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DORM 23/2014, ed è stata così ripartita:

co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R., dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispone gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €. 115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209- 214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno

ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali .

In tal senso ASUR Marche , come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente , ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare . A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Franco Tamburini

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni

ACCORDO CONTRATTUALE

allegato f

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) CASA MARCELLINA codice ORPS 603746 gestita dal CEIS (Centro italiano di Solidarietà), sita nel Comune di Pesaro rappresentata dal Sig. Franco Tamburini in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER CASA MARCELLINA di Pesaro.

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. CASA MARCELLINA ha complessivamente una ricettività di n. 8 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliero.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 7

OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 8

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in € 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DORM 23/2014, ed è stata così ripartita:

co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R., dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispone gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €. 115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali .

In tal senso ASUR Marche , come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente , ex art.82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare . A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Franco Tamburini

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni

ACCORDO CONTRATTUALE

allegato g

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) LA CASA DEL SOLE codice ORPS 603702 gestita dal Comune di Fermignano, sita nel Comune di Fermignano rappresentata dal Sindaco Dott. Emanuele Feduzi in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER LA CASA DEL SOLE di Fermignano (PU).

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. CASA del SOLE ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 8 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in € 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DORM 23/2014, ed è stata così ripartita:
co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R., dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispose gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €, 115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate. L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209- 214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Dott. Emanuele Feduzi

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n.2 – 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Romeo Magnoni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e
la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) GIONA codice ORPS 600208 gestita dalla COOPERATIVA Sociale Labirinto Onlus, sita a Pesaro rappresentata dal Dott. Davide Mattioli in qualità di rappresentante legale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. «autorizzazione» del Comune di «Comune»; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 10 posti letto;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 dalla DGRM 1489/2021 e dalla DG ASUR 70/2022 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono alle Co.S.E.R.;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto e le premesse aventi ad oggetto la convenzione quadro riferita alla disciplina dei rapporti della gestione dei pazienti disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare presso la COSER GIONA di Pesaro.

ART. 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. GIONA ha complessivamente una ricettività di n. 10 posti letto per disabili adulti, che sono regolarmente autorizzati secondo la normativa in vigore.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 1, agli ospiti e alle loro famiglie.

I 10 posti letto convenzionati sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei comuni dell'Area Vasta1 e in caso di disponibilità del posto, anche utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. In quest'ultimo caso l'inserimento dovrà essere autorizzato dal Direttore del Distretto competente per territorio, previa assunzione di spesa da parte dell'Area vasta inviante.

ART. 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV1 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nei Comuni afferenti il territorio dell'Area Vasta 1 e nel rispetto della lista di attesa redatta, dall'Unità Valutativa d'Ambito (UVA).

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di residenza all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 1, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto nel cui territorio è ubicata la struttura che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali (P.A.I.) ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART 4 DESTINATARI

Le Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili (Co.S.E.R.) sono strutture residenziali a carattere comunitario rivolte a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso di utenti già inseriti in comunità, per i quali si renda necessaria la permanenza oltre il 65° anno è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 S.M.I.)

ART.5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La CO.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio nonché il recupero e il mantenimento della sua autonomia.

La struttura è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n. 1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Pesaro.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti e responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

La Coser garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- Attività di trasporto per attività esterne
- Coordinamento della struttura

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un Piano assistenziale Individuale (P.A.I.) ed è coerente con il progetto generale di comunità.

Il PAI è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PAI comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto o sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 1

La ASUR/Area Vasta 1 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 8 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento è stata determinata con la DGR n.23/2013 in €. 115,00 sulla base della retta di riferimento stabilita con DGR 23/2014, ed è stata così ripartita:
co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;

25% a carico dell'Area Vasta;

25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

Con DGR 1489 del 01/12/2021 "procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R., dal Servizio politiche sociali della Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dell'annualità 2021" il passaggio della competenza finanziaria, dall'anno 2021, dalla regione Marche all'ASUR Marche.

L'ASUR con la Dg n.70 del 28/01/2022 ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria per il pagamento della quota sanitaria con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- per l'anno 2021 l'Area Vasta liquida ai gestori delle COSER la percentuale del 50% della retta, di €.115,00 precedentemente corrisposto dalla Regione Marche ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.
- Per l'anno 2022 l'Area Vasta predispone gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di €. 115,00 sulla base delle presenze degli ospiti, ed il contributo annuo di €.15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 1 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DO/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART.9

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'AREA VASTA

L'Ente gestore della comunità emetterà fatture mensili per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati. Unitamente alla documentazione fiscale dovrà produrre un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L' ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'area Vasta dovrà acquisire l'attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta al gestore. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART.10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.11

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Pesaro.

ART.12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali .

In tal senso ASUR Marche , come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente , ex art.82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare . A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina

ART.14 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazioni e accreditamento ex L.R.21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del legale rappresentante
Dott. Davide Mattioli

Il Direttore AV1
Dr. Romeo Magnoni



**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali**

(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)

L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

c

_____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
c-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta I, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, che delega alla sottoscrizione il Direttore dell'Area Vasta I considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

l'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.



1 AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sul le operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. come, ad esempio:

a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;

- Avvisare, tempestivamente l'Asur Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'Asur Marche;

- Fornire all'Asur Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.



Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. CS co.4 Regolamento (UE) 2016/675 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- E' fatto Quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informatico, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Pesaro, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

Il Legale rappresentante p.t. quale Ente Titolare/Gestore
